



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Piazza Castello,12 - 35141 Padova - Tel. 049 – 8242111 - (e-mail :pr.padova@giustizia.it)

### ACCORDO PER L'ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

**Visto** il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici;

**Visto** l'art. 1, lett. c) del Decreto del Ministero della Giustizia del 12/02/2002 che individua il datore di lavoro nel Provveditore Regionale;

**Tenuto conto** che l'art. 18 del decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro o al responsabile dello stabilimento di avvalersi dell'opera di un medico competente;

**Considerato** che, in particolare, è tassativamente richiesta la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 18 del D. Lgs 81/2008 per esposizione a rischio di: radiazioni ionizzanti (DPR 185/1994); silicosi asbestosi e altre malattie indicate agli art. 157 e seguenti del DPR 1124/1965; cloruro di vinile monomero (DPR 962/1982); amianto, piombo e rumore (D. Lgs 277/1991); movimentazione manuale di carichi, uso di videoterminali, esposizione ad agenti cancerogeni, esposizione ad agenti biologici (art. 48,55,69 e 86 D. Lgs 626/1994); lavorazioni particolari di cui all'art. 33 e relativa tabella del DPR 303/1956;

**Considerato** che i compiti del medico competente sono individuati dall'art 25 del D. Lgs. 81/2008 e che è altresì necessario determinare le modalità del servizio di sorveglianza sanitaria, nonché la durata dell'accordo ed i diritti-doveri scaturenti dall'espletamento della suddetta attività a carattere libero professionale, con l'esclusione, quindi, di ogni rapporto d'impiego tra l'Amministrazione Penitenziaria ed il medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile;

**Visti** gli esiti della procedura esperita tramite avviso pubblico del \_\_\_\_\_

Ciò premesso tra il Provveditore Regionale e il dr. \_\_\_\_\_ in possesso del titolo di specializzazione in medicina del lavoro si conviene:

#### art. 1

Il dr. \_\_\_\_\_ è nominato medico competente e collabora con il Provveditore Regionale - quale datore di lavoro - e con il servizio di prevenzione e protezione di cui alla Sezione III del D. Lgs. 81/2008 alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della Giustizia - Amministrazione Penitenziaria e del Corpo di Polizia Penitenziaria.

#### art. 2

In particolare il medico competente :

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi di responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. dei 30/06/2003 n° 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D. Lgs. 81/08;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasioni delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

### **art. 3**

Il dr. \_\_\_\_\_ in veste di medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione del Provveditore Regionale, della collaborazione del Servizio Tecnico nonché della collaborazione di Medici Specialistici di cui il Provveditorato ne sopporterà gli oneri.

### **art. 4**

Il dr. \_\_\_\_\_ nell'erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:

- a) attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- b) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto;
- c) mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- d) indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività, concordandoli con il Provveditore Regionale.

### **art. 5**

Al dr. \_\_\_\_\_ spetta, per le sue prestazioni, il compenso di € 20,00 per la visita ai lavoratori ed il compenso orario di € 25,82 per la visita agli ambienti di lavoro.

Per esami diagnostici saranno corrisposti i seguenti onorari:

- esame oculistico strumentale € 20,00
- esame audiometrico € 14,28;
- esame spirometrico € 14,28

### **art. 6**

Il Provveditore Regionale s'impegna a corrispondere al Medico Competente un compenso aggiuntivo fisso a titolo di indennità di accesso, stabilito nella misura complessiva di € 15,00 per ogni ingresso in Provveditorato.

### **art. 7**

Il Medico Competente si impegna a presentare al Provveditore Regionale le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro.

Il pagamento degli onorari avrà luogo, di norma, entro i 30 (trenta) giorni successivi al mese nel quale le prestazioni professionali sono state rese.

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate dalla documentazione sopra indicata.

**art. 8**

Al Medico Competente sarà dato l'uso di locale idoneo necessario per l'espletamento della propria attività.

**art. 9**

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti al servizio, il Provveditore Regionale - richiama il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti. -

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dal Provveditore Regionale o dal professionista - per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione, o per motivi di particolare gravità che - pregiudichino il buon andamento del servizio, o per richiesta o accettazione di compensi o benefici da parte del Medico - Competente per l'attività svolta, o per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente - agli obblighi della convenzione. -

I motivi della valutazione dell'atto di revoca, corredati dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai - sensi della L. 241/90, devono essere comunicati al professionista, per iscritto prima della decisione. Questi, entro 10 - (dieci) giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione - Penitenziaria con facoltà di essere convocato dal Provveditore stesso. -

Il Provveditore Regionale, acquisite eventuali giustificazioni da parte del professionista, sentito il responsabile RSPP, ove - ritenga che i fatti contestati abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, entro 30 giorni decide. -

Il provvedimento con il quale si procede alla risoluzione dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto - all'interessato. -

In casi di particolare gravità l'accordo può essere sospeso dal Provveditore Regionale anche in pendenza del - procedimento. -

Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi: -

a) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione, -

b) cancellazione o radiazione dall'albo professionale; -

c) per sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni. -

Il rapporto decorre a tutti gli effetti dalla data di sottoscrizione della convenzione e scade il \_\_\_\_\_salvo - disdetta motivata delle parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi prima della cessazione del rapporto. -

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato con D.P.R. - n.62 del 16 aprile 2013, entrato in vigore il 19 giugno 2013 e successivo Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018 - (adozione del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia), in vigore dal 15 aprile 2018, è - prevista la risoluzione o decadenza del rapporto convenzionale stesso.

Padova, \_\_\_\_\_

Il Medico del Lavoro  
dr. \_\_\_\_\_

Il Datore di Lavoro -  
\_\_\_\_\_ -